

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2017, n. 2313

“Presidio di riabilitazione Padre Pio” di Capurso. D.D. n. 178 del 24/07/2017 Revoca accreditamento istituzionale e diniego voltura alla Mefir srl. Affidamento mandato all’Azienda Sanitaria Locale di Bari per superamento criticità sul piano assistenziale ed occupazionale.

Il Presidente della Giunta, in qualità di Assessore alle Politiche della Salute, sulla base dell’istruttoria espletata dall’Alta Professionalità “Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private”, confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità e dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, riferisce quanto segue:

1. Il Presidio “Padre Pio” di Capurso è una struttura sanitaria di riabilitazione ex art. 26 L. n. 833/78 appartenente alla Gestione e Management Sanitario s.p.a. con sede in Capurso alla via San Carlo 64:
 - autorizzata all’esercizio con Determinazione Dirigenziale n. 254 del 26/06/2003, così come rettificata ed integrata dalla successiva Determinazione Dirigenziale n. 403 del 21/10/2003.
 - istituzionalmente accreditata con Determinazione Dirigenziale n. 272 del 19/05/2005 per “*Degenza a tempo pieno n. 60 posti letto; Prestazioni a ciclo diurno n. 30; Prestazioni ambulatoriali n. 35*”.
 - accreditata con Determinazione Dirigenziale n. 235 del 09/08/2012, per l’erogazione delle prime n. 75 prestazioni domiciliari giornaliere (n. 3 moduli da 25 prestazioni) di riabilitazione ex art. 26 L. n. 833/78, secondo la procedura stabilita dall’art. 9, penultimo capoverso, del Regolamento regionale n. 16 del 4/12/2010, come modificato dal Regolamento regionale n. 20 del 04.08.2011;
 - accreditata con Determinazione Dirigenziale n. 67 del 13/03/2014 per l’erogazione di altre n. 75 prestazioni domiciliari giornaliere (n. 3 moduli da 25 prestazioni) di riabilitazione ex art. 26 L. n. 833/78;
 - accreditata con Determinazione Dirigenziale n. 300 del 02/11/2015 per l’erogazione di altre n. 75 prestazioni domiciliari giornaliere (n. 3 moduli da 25 prestazioni) di riabilitazione ex art. 26 L. n. 833/78, per un totale di complessivi n. 9 moduli (ciascuno di 25 prestazioni die).

Con determinazione dirigenziale regionale n. 178 del 24/07/2017 avente ad oggetto: “*Presidio di Riabilitazione Padre Pio di Capurso. Revoca accreditamento nei confronti della Gestione e Management Sanitario S.p.A. ai sensi dell’art. 26 L.R. n. 9/2017 e rigetto istanza di voltura, ex articolo 9 L.R. n. 9/2017, della titolarità dell’autorizzazione all’esercizio e degli accreditamenti in capo alla Gestione e Management Sanitario S.p.A. nei confronti della Mefir società benefit s.r.l.*” è stato stabilito:

- a) di revocare, ai sensi dell’articolo 26, comma 2, lett. a), b) e d) e comma 4, L.R. n. 9/2017, gli accreditamenti istituzionali come sopra in premessa indicati per il Presidio Padre Pio, con sede in Capurso alla via S. Carlo 64, rilasciati alla Gestione e Management Sanitario s.p.a., con conseguente risoluzione dell’accordo contrattuale in essere;
- b) di rigettare, ai sensi dell’art. 9 L.R. n. 9/2017, l’istanza di voltura delle autorizzazioni all’esercizio e degli accreditamenti, presentata congiuntamente dalla Gestione e Management Sanitario s.p.a. e Mefir s.r.l. con nota 341/16 D.G. del 24/05/2016;
- c) di demandare al Direttore Generale dell’ASL BA ogni adempimento necessario ed opportuno per la riallocazione dei pazienti in carico al Presidio Padre Pio presso altre strutture di riabilitazione pubbliche o private accreditate site nel proprio territorio aziendale;
- d) di sospendere gli effetti del presente provvedimento per il tempo strettamente necessario alla riallocazione dei pazienti di cui al punto c) e comunque non superiore a gg. 90 (novanta);
- e) di comunicare il presente provvedimento alla Task force regionale per l’occupazione presso la Presidenza della Giunta Regionale, per quanto di competenza.

Tale determinazione è stata impugnata con ricorso (R.G. n. 865/2017) davanti al TAR Puglia Bari proposto dalla Gestione e Management Sanitario spa (GMS), la quale ne ha chiesto l’annullamento, previa sospensione.

Con ordinanza cautelare n. 329/2017 il TAR Puglia Bari ha concesso la sospensione richiesta, successivamente

appellata dalla Regione davanti al Consiglio di Stato, il quale, a sua volta - in sede cautelare - con ordinanza n. 4841 del 10/11/2017, ha accolto l'appello, con il conseguente ripristino degli effetti dalla determinazione regionale di revoca ed annesse disposizioni.

In virtù della stessa determinazione il direttore generale dell'ASL BA si sta adoperando per la riallocazione dei pazienti in carico al Presidio Padre Pio presso altre strutture di riabilitazione pubbliche o private accreditate site nel proprio territorio aziendale.

Nel frattempo, alcuni soggetti operanti nel settore sanitario e/o socio sanitario hanno formalmente manifestato il proprio interesse e/o disponibilità a valutare la sussistenza delle condizioni per la prosecuzione dell'attività sanitaria svolta dal presidio in oggetto per conto e a carico del SSR, con salvaguardia dei livelli occupazionali in essere presso il medesimo.

Da ultimo all'incontro del 06/12/2017 convocato dal Presidente del Comitato "Monitoraggio Sistema Economico Produttivo ed Aree di Crisi" è stato ribadito per la Regione "l'impegno a trovare la soluzione tecnica più idonea nel pieno rispetto della legittimità amministrativa per raggiungere lo scopo della piena occupazione".

Considerato che:

A. la riallocazione demandata al Direttore Generale dell'ASL BA presso altre strutture di riabilitazione ex art. 26 L. n. 833/1978 già accreditate, mediante l'utilizzo della loro potenzialità residua accreditata ma non contrattualizzata, opererebbe solo sul versante dell'accordo contrattuale di cui all'art. 8 quinquies del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., senza incidere sul fabbisogno regionale (che rimane invariato) e senza implicare nuove autorizzazioni e nuovi accreditamenti di strutture di riabilitazione (attualmente ancora sospesi per effetto dell'art. 3, comma 32, L.R. n. 40/2007), salvo per quanto riguarda i moduli per prestazioni riabilitative domiciliari che, ai sensi del R.R. n. 20/2011, devono essere appositamente accreditati secondo una particolare procedura (non interessata dalla sospensione degli accreditamenti di cui sopra);

in tal caso, tuttavia, l'assorbimento dell'attuale forza lavoro presso il presidio in parola da parte delle strutture riabilitative accreditate potrebbe avvenire in maniera frazionata ed essere eventualmente parziale: se per le prestazioni domiciliari il riassorbimento potrebbe avvenire in sede di accreditamento dei moduli alle strutture riabilitative accreditate, non altrettanto si può dire per le prestazioni residenziali e semiresidenziali, in quanto queste ultime strutture, in caso di eventuale contrattualizzazione di ulteriori posti letto, potrebbero limitarsi ad utilizzare il personale già assunto ed operante presso di esse, che corrisponderebbe (nella quantità e qualità) allo standard organizzativo richiesto ai fini del mantenimento dell'accREDITAMENTO;

B.1 altro scenario potrebbe ipotizzarsi, nel caso si volesse preservare l'integrità del contingente delle prestazioni erogate dal presidio "Padre Pio" unitamente alla forza lavoro e livello occupazionale esistente presso quest'ultimo presidio, "assegnando" ad un unico soggetto, previa un procedura di scelta ad evidenza pubblica, l'intero contingente delle prestazioni con il personale attualmente in forza presso il presidio "Padre Pio";

tale scenario, però, oltre ad introdurre una procedura di scelta "speciale" rispetto alle comuni regole di autorizzazione ed accREDITAMENTO fissate dalla L.R. n. 9/2017 (che non prevedono procedure selettive mediante bando o simili), implicherebbe anche un ampliamento del fabbisogno regionale (il presidio "Padre Pio" conosce, allo stato, soltanto una revoca degli accREDITamenti, mentre conserva la legittimazione ad esistere ed esercitare, in virtù di una preesistente verifica di compatibilità regionale ed un'autorizzazione all'esercizio ancora in vigore) ed una deroga alla sospensione dei nuovi accREDITamenti di cui si è detto sopra, da disporsi necessariamente attraverso un apposito atto di Giunta Regionale, titolare della potestà programmatica;

in virtù dell'eccezionalità e dell'urgenza della situazione, tenuto conto dei risvolti sul piano sociale ed occupazionale, la scelta del soggetto unico dovrà basarsi, oltre che sulle regole previste dalla D.G.R. 2037 del

07/11/2013 ("Principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 8 ter D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e articolo 7 L.R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5 sopra citato, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004") su criteri preferenziali quali:

- a) idonea localizzazione;
- b) realizzabilità della struttura sanitaria immediata (per esempio, disponibilità di immobile idoneo già destinato funzionalmente allo svolgimento dell'attività sanitaria riabilitativa in parola) o quantomeno in tempi il più possibilmente brevi e certi;
- c) reperimento della forza lavoro necessaria allo svolgimento dell'attività attraverso l'assorbimento del personale attualmente operante presso il presidio "Padre Pio" - che sia consenziente - con tutte le garanzie relative all'inquadramento economico e giuridico, anzianità di servizio ed altre previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva;

il soggetto unico così individuato, per accedere all'accordo contrattuale con la ASL BA, in ogni caso dovrà osservare le regole in tema di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento previste dalla L.R. n. 9/2017;

B.2 in via alternativa il soggetto unico potrebbe essere pubblico, quindi anche la ASL BA, a cui la Giunta, data l'eccezionalità e l'urgenza della situazione, potrebbe affidare in via prioritaria la titolarità dell'erogazione delle prestazioni riabilitative di cui si tratta, previa individuazione di idoneo immobile nella disponibilità dell'ASL BA medesima, la quale, a sua volta, potrà affidare - mediante procedure ad evidenza pubblica - la gestione della struttura riabilitativa ad un operatore privato qualificato, in analogia a quanto avvenuto con le Residenze Assistenziali Sanitarie Pubbliche a gestione privata;

in quest'ultimo caso, la previa individuazione dell'immobile costituente sede della struttura riabilitativa, avverrà da parte della ASL BA,

- a) in conformità al principio dell'equa e razionale distribuzione di cui all'art. 8 ter, comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992;
- b) secondo un criterio di immediatezza della realizzabilità della struttura sanitaria (per esempio, disponibilità di immobile idoneo già destinato funzionalmente allo svolgimento dell'attività sanitaria riabilitativa in parola) o quantomeno secondo una tempistica il più possibile breve e certa;

mentre la scelta del gestore privato - mediante procedura ad evidenza pubblica - come nel caso di cui al punto B.1, non potrà prescindere dal criterio/presupposto per cui il reperimento della forza lavoro necessaria allo svolgimento dell'attività di gestione della struttura riabilitativa deve avvenire attraverso l'assorbimento del personale attualmente operante presso il presidio "Padre Pio" - che sia consenziente - con tutte le garanzie relative all'inquadramento economico e giuridico, anzianità di servizio ed altre previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva;

anche in questa ipotesi, tuttavia, la ASL BA dovrà osservare le regole in tema di autorizzazione all'esercizio e accreditamento stabilite dalla L.R. n. 9/2017;

C. come anticipato in premessa, alcuni soggetti operanti nel settore sanitario e/o socio sanitario e organizzazioni di categoria hanno formalmente manifestato, a vario titolo, il proprio interesse e/o disponibilità a valutare la sussistenza delle condizioni per la prosecuzione dell'attività sanitaria svolta dal presidio in oggetto per conto e a carico del SSR, con salvaguardia dei livelli occupazionali in essere presso il medesimo, si tratta:

- di Confindustria, per le imprese associate con nota del 04/08/2017, seguita da altra del 13/11/2017;
- della Maxima Salus Soc. coop. sociale con nota del 15/11/2017;
- della GVM Care e Research con nota prot. 114/wad/2017 del 15/11/2017;
- Segesta spa, con nota del 05/12/2017;
- il Consorzio Sanità e Servizi Integrati per azioni - Società cooperativa sociale (CONSSI) con nota prot. 586 del 14/12/2017;

oltre alle procedure ad evidenza pubblica, di cui si è detto al punto B, vi sarebbe anche la possibilità, che i soggetti sopra indicati o altri soggetti interessati possano acquisire direttamente dalla GMS spa il diritto di proprietà o di godimento del ramo d'azienda "Padre Pio" (che conserva la legittimazione ad esistere ed esercitare, in virtù di una preesistente verifica di compatibilità regionale ed un'autorizzazione all'esercizio ancora in vigore) mediante atto di autonomia privata ai sensi dell'articolo 9 L.R. n. 9/2017.

Già con comunicazione del 20/12/2017, quanto sopra riferito è stato portato a conoscenza della Giunta Regionale, affinché ne prendesse d'atto.

Ritenuto che tra le ipotesi summenzionate, quella di cui al punto B.2 appare maggiormente confacente e funzionale al superamento delle criticità assistenziali ed occupazionali in parola.

Tanto premesso, si propone:

- di affidare in via prioritaria la titolarità dell'erogazione delle prestazioni riabilitative di cui si tratta alla ASL BA, la cui gestione sarà affidata ad un operatore sanitario qualificato mediante procedura ad evidenza pubblica ed in osservanza delle regole in tema di autorizzazione all'esercizio e accreditamento stabilite dalla L.R. n. 9/2017;
- di conferire, a tal fine, mandato al Direttore Generale della ASL medesima di procedere:
 - 1) all'individuazione dell'immobile costituente sede della struttura riabilitativa,
 - a) in conformità al principio dell'equa e razionale distribuzione di cui all'art. 8 ter, comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992;
 - b) secondo un criterio di immediatezza della realizzabilità della struttura sanitaria (per esempio, disponibilità di immobile idoneo già destinato funzionalmente allo svolgimento dell'attività sanitaria riabilitativa in parola) o quantomeno secondo una tempistica il più possibile breve e certa;
 - 2) nonché alla scelta del gestore privato qualificato - mediante procedura ad evidenza pubblica - che assuma come presupposto e condizione imprescindibile il preventivo obbligo, da parte dell'operatore sanitario interessato all'affidamento della gestione, di reperimento della forza lavoro necessaria allo svolgimento dell'attività della struttura riabilitativa attraverso l'assorbimento del personale attualmente operante presso il presidio "Padre Pio" - che sia consenziente - con tutte le garanzie relative all'inquadramento economico e giuridico, anzianità di servizio ed altre previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva;
- di stabilire che, qualora la previa individuazione diretta dell'immobile sede della struttura riabilitativa da parte del Direttore Generale dell'ASL BA non sia possibile in tempi brevi e certi, tale individuazione possa essere rimessa all'operatore sanitario interessato all'affidamento della gestione in sede di partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica e valutata in tale ambito secondo i criteri di cui alle lett. a) e b) del punto 1), unitamente all'obbligo di cui al punto 2).

COPERTURA FINANZIARIA L.R. n. 28/2001 s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

Il presente schema di provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regionale a norma dell'art. 4, comma 4, lettera k) della L.R. 7/1997.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall'Alta Professionalità "Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private" dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità e dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che quivi si intendono integralmente riportate,

- di affidare in via prioritaria la titolarità dell'erogazione delle prestazioni riabilitative di cui si tratta alla ASL BA, la cui gestione sarà affidata ad un operatore sanitario qualificato mediante procedura ad evidenza pubblica ed in osservanza delle regole in tema di autorizzazione all'esercizio e accreditamento stabilite dalla L.R. n. 9/2017;
- di conferire, a tal fine, mandato al Direttore Generale della ASL medesima di procedere:
 - 1) all'individuazione dell'immobile costituente sede della struttura riabilitativa,
 - a) in conformità al principio dell'equa e razionale distribuzione di cui all'art. 8 ter, comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992;
 - b) secondo un criterio di immediatezza della realizzabilità della struttura sanitaria (per esempio, disponibilità di immobile idoneo già destinato funzionalmente allo svolgimento dell'attività sanitaria riabilitativa in parola) o quantomeno secondo una tempistica il più possibile breve e certa;
 - 2) nonché alla scelta del gestore privato qualificato - mediante procedura ad evidenza pubblica - che assuma come presupposto e condizione imprescindibile il preventivo obbligo, da parte dell'operatore sanitario interessato all'affidamento della gestione, di reperimento della forza lavoro necessaria allo svolgimento dell'attività della struttura riabilitativa attraverso l'assorbimento del personale attualmente operante presso il presidio "Padre Pio" - che sia consenziente - con tutte le garanzie relative all'inquadramento economico e giuridico, anzianità di servizio ed altre previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva;
- di stabilire che, qualora la previa individuazione diretta dell'immobile sede della struttura riabilitativa da parte del Direttore Generale dell'ASL BA non sia possibile in tempi brevi e certi, tale individuazione possa essere rimessa all'operatore sanitario interessato all'affidamento della gestione in sede di partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica e valutata in tale ambito secondo i criteri di cui alle lett. a) e b) del punto 1), unitamente all'obbligo di cui al punto 2);
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 13/1994.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO